

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2006, n.217

Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. (GU n. 141 del 20-6-2006- Suppl. Ordinario n.152)

testo in vigore dal: 5-7-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 13;

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli affari regionali e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai:

- a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;
- b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» qualsiasi prodotto o materiale di seguito definito:

- a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante. I concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
- b) «elementi chimici della fertilità», sono considerati:
 - 1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;
 - 2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;
 - c) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;
 - d) «carbonio organico di origine biologica»: il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di

carbonio organico di sintesi;

e) «azoto organico»: l'azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti;

f) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali. Per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonché i concimi contenenti microelementi chelati o complessati;

g) «microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;

h) «microelemento complessato»: un microelemento legato ad una delle molecole elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;

i) «tipo di fertilizzante»: fertilizzanti che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6;

l) «concime semplice»: un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;

m) «concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi;

n) «concime complesso»: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali. Per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi dichiarati;

o) «concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche;

p) «concime organico»: un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilità sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice;

q) «concime organo-minerale»: un concime ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici e/o di una o più matrici organiche, all'uopo autorizzate nell'allegato 5, con uno o più concimi minerali;

r) «matrice organica»: prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi dell'allegato 5 e destinato alla produzione di concimi organici ed organo-minerali;

s) «concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura;

t) «concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione;

u) «concime in soluzione»: un concime fluido privo di particelle solide;

v) «concime in sospensione»: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;

z) «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l'attività biologica, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;

aa) «correttivi»: i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3;

bb) «substrati di coltivazione»: i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4;

cc) «prodotti ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante e/o al suolo e/o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6.

2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per:

a) «dichiarazione»: la precisazione della concentrazione dei parametri quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti;

b) «fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti per i quali è consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) n. 2092/1991, e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13;

c) «titolo dichiarato»: la percentuale di peso della caratteristica o delle caratteristiche previste nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati ove questo è previsto, da dichiarare da parte del fabbricante, riferita al «tal quale», cioè al peso del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati. Per i prodotti fluidi è ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20 °C;

d) «tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato del titolo dal suo valore dichiarato;

e) «norme europee»: norme CEN (Comitato europeo di normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunità, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;

f) «imballaggio»: l'involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una capacità non superiore ai 1000 kg;

g) «sfuso»: un fertilizzante non imballato;

h) «immissione sul mercato»: la fornitura di fertilizzante a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale della Comunità europea è considerata immissione sul mercato;

i) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante. Tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante.

Art. 3.

Limiti di tolleranza

1. I titoli dichiarati nei concimi CE, nei concimi nazionali e negli altri fertilizzanti devono essere conformi ai limiti di tolleranza stabiliti nell'allegato 7.
2. I limiti di tolleranza di cui al comma 1 devono tener conto delle variazioni in termini di fabbricazione, campionamento e analisi; pertanto, le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.
3. Il fabbricante non può trarre sistematicamente profitto dai limiti di tolleranza indicati nell'allegato 7.
4. Le modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze sono stabilite nell'allegato 12.

Art. 4.

Immissione sul mercato

1. I fertilizzanti possono essere immessi in commercio qualora siano soddisfatte le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente decreto.
2. I prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13 che utilizzano nella composizione prodotti trasformati di origine animale possono essere immessi sul mercato purché questi ultimi siano conformi ai requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, sempre che tali prodotti di origine animale ricadano nel campo di applicazione del citato regolamento.

Art. 5.

Clausola di salvaguardia

1. La circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri interessati, quando i predetti fertilizzanti abbiano caratteristiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione.

Art. 6.

Norme per il controllo delle caratteristiche

1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l'accertamento della conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto.
2. L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, tenendo

conto delle tolleranze indicate nell'allegato 7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 44 della citata legge n. 82 del 2006, aggiorna le modalita' necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all'allegato 12.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita' dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato 11.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Ministero delle attivita' produttive, per la successiva notifica alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE.

Art. 7.

Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto

1. Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti piu' del 28 per cento di azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi puo' contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve aumentarne la sensibilita' al calore o la tendenza alla detonazione.

2. Il fabbricante garantisce che i concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettano le disposizioni di cui all'allegato 9.

3. Il fabbricante garantisce altresì che ogni tipo di concime CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di detonabilita', eseguita secondo le modalita' previste nell'allegato 9.

4. Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo dei concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto di cui al presente articolo sono eseguite secondo i metodi di cui all'allegato 9.

5. Per garantire la tracciabilita' dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il fabbricante conserva la registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti presso i quali sono prodotti i concimi e i loro principali componenti. Tale registrazione e' resa disponibile per fini ispettivi da parte degli Stati membri, fintantoche' il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

6. I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.

Art. 8.

Tracciabilita'

1. Ai fini della tracciabilita' dei prodotti di cui al presente decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari, il «Registro dei fertilizzanti» di cui all'allegato

13, che contiene una sezione specifica per quelli consentiti in agricoltura biologica, ed il «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» di cui all'allegato 14. L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. L'iscrizione al Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, il fabbricante per garantire la tracciabilità dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conserva registrazione sull'origine dei concimi. Essa è messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fintantoche' il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9, provvede alle iscrizioni nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti.

4. L'istituzione, la gestione e la conservazione dei Registri di cui al comma 1, si effettuano da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.

Commissione

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto.

2. La Commissione è composta da:

a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti all'Ispettorato centrale repressione frodi;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) due rappresentanti del Ministero delle attività produttive;

d) un rappresentante del Ministero della salute;

e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle dogane, area centrale verifiche e controlli tributi doganali ed accise - Laboratori chimici);

f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

h) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni di categoria più rappresentative;

m) un rappresentante dei commercianti, designato dall'Associazione nazionale di categoria più rappresentativa;

n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti,

designato dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa;

o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, cosi' suddivisi: quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, scelti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera p), in caso di impedimento possono delegare formalmente loro sostituti, di volta in volta.

4. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non piu' di una volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione puo' regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali coadiuvato da un membro della Commissione stessa.

5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Art. 10.

Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati

1. All'inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla definizione di nuovi tipi di fertilizzanti ed alle altre modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.

2. La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali, corredandola della necessaria documentazione tecnica, di cui all'allegato 10, nonche' della specifica indicazione dei metodi di analisi. I metodi presentati a corredo della domanda devono essere visionati dalla Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al fine di verificarne la applicabilita' al prodotto in corso di inserimento ed iniziare o meno l'attivita' necessaria per la successiva ufficializzazione.

Art. 11.

Misure di controllo

1. L'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle dogane, area centrale verifiche e controlli tributi doganali e accise - Laboratori chimici) nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, utilizzando a tal fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle relative norme di attuazione.

Art. 12.

S a n z i o n i

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto e nei suoi allegati, e nella legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto e ai suoi allegati, e' punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:

a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, qualora la composizione non corrisponda alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative non previste. Nel caso in cui venga calcolato il grado di irregolarita' espresso come ϵ secondo i criteri riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo e' applicabile, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata secondo gli importi di seguito riportati:

1) valore di ϵ fino a - 4 (incluso): da duemilacinquecento euro a seimila euro;

2) valore di ϵ compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;

3) valore di ϵ compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;

4) valore di ϵ inferiore a - 12: da sedicimila euro a settantottomila euro.

Per il calcolo del grado di irregolarita' espresso come ϵ per i fertilizzanti previsti dal presente decreto si applicano al singolo campione i criteri riportati nel citato allegato 12, paragrafo c;

b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, qualora le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;

c) da ottomila euro a ventunomila euro, qualora risulti che le tolleranze di cui all'allegato 7 siano state sistematicamente messe a profitto. In particolare, per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12;

d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di messa in sicurezza della partita di fertilizzante da addebitare al fabbricante, qualora siano immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'allegato 9. Resta inteso che qualora si rinvenga una partita di fertilizzante

sprovvista del certificato relativo alla prova di detonabilità il fabbricante è perseguibile penalmente;

e) da cinquemila euro a diecimila euro, qualora non abbia ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;

f) da seimila euro a dodicimila euro, qualora non abbia ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2;

g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di irregolarità delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2;

h) da seimila euro a dodicimila euro se alla richiesta dell'organo di controllo si rifiuta di esibire la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, o non la conserva per almeno due anni.

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non conformità alle norme del presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e purché la confezione originale non presenti alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante.

4. Gli organi di controllo di cui all'articolo 11, ove constatino le irregolarità di cui alle lettere f), g), ed h) del comma 2 del presente articolo, diffidano l'interessato ad adempiere alle prescrizioni contenute nelle norme violate entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro il suddetto termine, gli organi di controllo procedono ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tale ipotesi è escluso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge.

Art. 13.

Autorità competente ad irrogare le sanzioni

1. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all'articolo 12 e' l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali che provvede utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Art. 14.

Tariffe

1. Gli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 10 sono coperti con gli introiti conseguenti al pagamento dalle tariffe stabilite sulla base del costo effettivo del servizio. Le predette somme saranno versate su apposito capitolo d'entrata del Ministero delle politiche agricole e forestali per essere successivamente destinate alla copertura dei relativi costi.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali prodotti e commercializzati in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.

2. Il fabbricante di fertilizzanti gia' immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si iscrive al Registro dei fertilizzanti ovvero al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui all'articolo 8 entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con il presente decreto, e' data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 16.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 17.

Abrogazioni

1. E' abrogata la legge 19 ottobre 1984, n. 748.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Berlusconi, Ministro della salute (ad
interim)
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

